

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI, IL MONITORAGGIO,
IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
PER TELECOMUNICAZIONI
operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz**

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2026

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	5
Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento	5
Art. 4 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	6
Art. 5 - Inserimento Ambientale	6
Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti e prescrizioni tecniche.....	6
Art. 7 - Divieto e limitazioni per l'installazione degli impianti.....	8
Art. 8 - Studio di Analisi Tecnica Ambientale per la individuazione di siti idonei	8
Art. 9 - Riqualficazioni- delocalizzazioni - adeguamenti - disattivazioni	9
Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo	9
Art. 11 - Procedimenti autorizzativi.....	10
Art. 12 - Progettazione	10
Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo	11
Art. 14 - Installazione nuovi impianti e modifiche impianti non previste nel Programma annuale	11
Art. 15 - Risanamento degli impianti in caso di superamento dei limiti di esposizione	11
Art. 16 - Impianti temporanei	11
Art. 17 - Catasto Comunale Impianti e Aggiornamenti.....	12
Art. 18 - Vigilanza, controlli e monitoraggio	12
Art. 19 - Forum Consultivo e Informazione pubblica	12
Art. 20 - Sanzioni.....	13
Art. 21 - Locazioni/concessioni di siti o aree comunali e loro utilizzo.....	13
Art. 22 - Esclusioni.....	13
Art. 23 - Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali.....	13

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- **D.Lgs. n. 48 del 24 marzo 2024** che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- **Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 Art. 10** “Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici”;
- **D.Lgs. 8 Novembre 2021, n. 208**, Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
- **D.Lgs. 8 Novembre 2021, n. 207** Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);
- **Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77** - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- **Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76** - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Art.40);
- **Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2016** - Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'Art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);
- **D.M. 2 Dicembre 2014 del 06 gennaio 2015**: Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- **Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto- legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia) – Art- 6** - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 11/11/14);
- **Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012**: Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali;
- **Legge 15 luglio 2011, n.111: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria** – Art. 35. “Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia”
- **D.Lgs. n. 177 del 31 luglio 2005** “Testo Unico della Radiotelevisione”;
- **D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003**: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- **Decreti attuativi della legge n. 36/01** pubblicati sulla G.U. n. 199 del 29 agosto 2003 e sulla G.U. n. 200 del 30 agosto 2003: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e dai campi elettromagnetici generati dagli impianti per le telecomunicazioni;
- **Legge 20 marzo 2001 n. 66** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001**: "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

LEGISLAZIONE REGIONALE

- **L.R. Puglia n. 10 del 15 maggio 2012**: “Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale”.
- **Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006**: Attuativo della L.R. Puglia n.5/2002;
- **L.R. Puglia 08 marzo 2002 n. 5** - "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”.

RIFERIMENTI TECNICI

- CEI 211-7 prima edizione, Gennaio 2001- «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»;
- CEI 211-10 prima edizione, Aprile 2002 + VI Gennaio 2004- «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» + Appendice G: «Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico» + Appendice H: «Metodologie di misura per segnali UMTS».

Art. 1 - Definizioni

Nell'applicazione del presente Regolamento si chiariscono le seguenti definizioni:

- a) **Aree sensibili:** Asili nido e scuole di ogni ordine e grado. Edifici pubblici o privati dedicati esclusivamente a prestazioni sanitarie nella prevenzione e cura del cittadino (Ospedali, Case di cura, case di riposo per anziani) e, ove noti, anche edifici in cui risiedono soggetti con gravi disabilità e comprovata elettrosensibilità.*
- b) **Impianti per telecomunicazioni:** impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, inclusi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio.*
- c) **Programma annuale di sviluppo:** Programma di sviluppo dei gestori di telecomunicazione della propria rete che intendono realizzare nell'anno in corso, presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Comune.*
- d) **Catasto Comunale Impianti:** Archivio informatizzato contenente specifiche tecniche, anagrafiche e cartografiche degli impianti.*
- e) **Analisi Tecnica Ambientale (ATA):** Relazione da aggiornarsi con periodicità annuale, a cura dell'ente comunale, contenente i risultati della ricognizione degli impianti trasmettenti e risultati delle misure e dei monitoraggi di campi elettromagnetici, planimetria del territorio sottoposto ad analisi con indicazione dello stato di fatto, analisi dei programmi annuali di sviluppo, individuazione delle aree ed immobili comunali potenzialmente idonei a nuove installazioni di impianti per telecomunicazioni, studio delle proposte migliorative, programma delle verifiche dei controlli e dei monitoraggi.*
- f) **Limite di esposizione:** Valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di immissione, definito da effetti acuti. Ai fini della tutela della salute di esposizione della popolazione e dei lavoratori, non deve essere superato in nessun modo.*
- g) **Valore di attenzione:** Valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o valore d'immissione, che non deve essere superato nelle abitazioni, in ambienti scolastici e nei luoghi a permanenza prolungata. È considerato una misura di cautela per la protezione da effetti a lungo termine, nei modi previsti dalla normativa specifica.*
- h) **Obiettivi di qualità:** I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.*
- i) **Pertinenze esterne abitabili:** spazi esterni alle abitazioni principali con una superficie minima di 2 m² e una profondità pari ad almeno 1,4 m valide per l'applicazione del "valore di attenzione" in caso di permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere*
- l) **Centro abitato:** Aree del territorio comunale delimitate, in esecuzione dell'Art. 3 c. 8 del D.Lgs. 285/1992 del Codice della Strada.*

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti", oltre agli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale di Monopoli. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nelle aree sensibili di cui all'Art. 1.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli Art. 2,4 e 12 della L. n. 36/2001.

Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Monopoli adotta il "principio di precauzione", previsto dall'Art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e il corollario A.L.A.R.A. ("*As Low As Reasonably Achievable*" – tanto basso quanto è ragionevolmente possibile). Tale principio guida le scelte tecnologiche e localizzative al fine di garantire il minor impatto possibile degli impianti, senza compromettere le esigenze del servizio e nel pieno rispetto degli obiettivi di qualità. Inoltre, il Regolamento persegue lo scopo di minimizzare, rendere omogenea e uniformare l'esposizione dei cittadini, in conformità all'Art. 1, Comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001. A tal fine, il Comune di Monopoli intende:
 - a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b. avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, con particolare attenzione per i soggetti più deboli come la popolazione infantile e le persone che riscontrano sintomi riconducibili all'elettrosensibilità e per le Aree sensibili così come definite all'Art.1;
 - c. sostenere le iniziative finalizzate alla promozione dell'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione descritte nel dettaglio all'Art.20 "*Forum Consultivo e Informazione pubblica*";
 - d. adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti;
 - e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, anche con riferimento agli impianti preesistenti, e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui all'Art.4.
3. Nella pianificazione, installazione e gestione degli impianti di trasmissione e delle infrastrutture per telecomunicazioni, si dovrà tenere conto delle specificità del territorio comunale di Monopoli, con particolare attenzione alle aree di interesse storico, artistico e culturale, nonché ai siti di pregio paesaggistico e ambientale. In particolare, dovranno essere tutelate la Piana degli Ulivi Secolari, le aree ricadenti nella Rete Natura 2000, comprese le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le aree costiere di alto valore naturalistico, nonché i beni paesaggistici riconosciuti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia. In queste aree, l'installazione di nuovi impianti dovrà essere valutata con particolare rigore, al fine di preservare l'integrità del paesaggio rurale e costiero, garantire la tutela del patrimonio storico e architettonico della città e salvaguardare gli habitat di interesse comunitario. Eventuali interventi dovranno essere conformi alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, nonché alle linee guida emanate dagli enti preposti alla salvaguardia del territorio e della biodiversità.

Art. 4 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune di Monopoli riconosce la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio come priorità fondamentali. Pertanto, adotta tutte le misure necessarie per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, tenendo conto dei progressi tecnologici, inclusa l'implementazione delle reti di comunicazione di nuova generazione (come il 5G) nelle bande di frequenza assegnate (ad esempio, 700 MHz, 3.6 GHz e 26 GHz), garantendo al contempo una copertura del servizio efficiente e capillare.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'Art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità al principio A.L.A.R.A. (tanto basso quanto ragionevolmente possibile), la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
3. Al fine di perseguire la minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici l'Amministrazione comunale baserà le scelte localizzative di nuovi impianti o riqualificazioni di impianti preesistenti a seguito della effettiva valutazione della esposizione attraverso misure e monitoraggi così come richiamati nell'Art. 19 "*Vigilanza, controlli e monitoraggio*"

Art. 5 - Inserimento Ambientale

1. Mitigazione dell'impatto estetico: i Gestori devono collaborare con l'Ente comunale per concordare le caratteristiche estetiche e strutturali degli impianti, effettuando un sopralluogo congiunto preliminare nell'area di interesse. Si incoraggia l'adozione di soluzioni tecniche innovative che minimizzino ulteriormente l'impatto visivo e ambientale, come antenne integrate negli elementi architettonici previa approvazione dell'Ente comunale. Le decisioni relative all'inserimento ambientale devono tener conto dei risultati e delle indicazioni dell'Analisi Tecnica Ambientale (ATA), di cui all'Art. 8. Questo processo deve tenere conto delle peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche del Comune di Monopoli.
2. Condivisione e ottimizzazione delle strutture: nella progettazione e realizzazione degli impianti, i Gestori devono favorire la condivisione delle infrastrutture per ridurre al minimo il numero complessivo di strutture visibili, privilegiando soluzioni tecniche che integrino più operatori su un unico supporto o sito.
3. Tutela di aree particolari: per gli impianti previsti su edifici o aree di interesse paesaggistico o storico-artistico, il progetto deve includere un'analisi dettagliata e ottenere le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo n. 42/2004. Tale documentazione deve dimostrare che sono stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici e architettonici idonei a ridurre al massimo l'impatto sul paesaggio e sulla percezione visiva.
4. Normative e deroghe: quanto previsto dal presente articolo si applica in tutti i casi, salvo deroghe specifiche concesse dalla normativa nazionale, limitate a situazioni strettamente necessarie e documentate, e previa approvazione motivata dell'Ente comunale. Le installazioni soggette a deroga devono essere sottoposte a monitoraggio specifico per valutarne l'impatto.

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti e prescrizioni tecniche

1. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a. aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - b. aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - c. aree di rispetto cimiteriale;
 - d. ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
2. Per i nuovi impianti che ricadono all'interno delle aree di ricerca dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori (piani stralcio) è obbligatorio presentare istanza di installazione su una delle proprietà comunali individuate nelle aree e/o siti puntuali previsti ed indicati nell' "*Analisi Tecnica Ambientale (ATA)*" di cui

al successivo art.8. L'eventuale non idoneità tecnica delle aree comunali dovrà essere comprovata da studio specifico che ne dettagli i motivi di non idoneità rispetto alle esigenze del gestore che sarà oggetto di valutazione da parte del Comune.

3. È sempre possibile procedere alla modifica degli impianti legittimamente esistenti previa acquisizione dei pareri ed atti di assenso previsti per legge.
4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e ottimizzare l'uso delle infrastrutture, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, privilegiando soluzioni architettoniche che si integrino con il contesto ambientale, specialmente nelle aree ad alto valore storico e culturale, così come specificato nell'Art. 3 comma 3.
5. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
7. Ogni nuovo impianto dovrà essere progettato adottando le più moderne soluzioni tecnologiche che consentano, a parità di copertura richiesta, di minimizzare l'impatto visivo e/o elettromagnetico degli apparati di trasmissione (es. utilizzo di pannelli multibanda).
8. Gli elementi radianti (pannelli, parabole, etc.) posti alla sommità dei sostegni devono fare "corpo" il più possibile con la struttura: eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, possono essere concessi solo se tecnicamente indispensabili. Sarà da escludere l'utilizzo di ballatoi e di scalette per l'ispezione lungo i sostegni o alla sommità degli stessi, compatibilmente con il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.
9. Per le installazioni previste al centro di rotonde stradali, ovvero in generale per tutte le nuove installazioni previste lungo la viabilità e relative pertinenze, le soluzioni tecniche adottate dovranno evitare ostacoli alla visibilità degli automobilisti in transito e alla circolazione stradale. È richiesto, in tal caso, il parere vincolante della Polizia Locale o dell'Ente/Autorità competente in relazione alla classificazione stradale, ai fini della verifica della compatibilità dell'installazione rispetto al Codice della Strada e al relativo Regolamento attuativo.
10. I vani tecnici posti alla base degli impianti devono essere realizzati in modo da minimizzarne la percezione visiva, aventi stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto, nel completo rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente. A tale scopo sono ammessi, a titolo esemplificativo:
 - a. realizzazione di shelter interrati per installazioni al centro di rotonde stradali;
 - b. alloggiamento degli apparati tecnici in shelter dalle dimensioni contenute per installazioni differenti da quelle al punto precedente, schermati mediante la creazione di una barriera visiva attorno al piede del sostegno, costituita da specie vegetali di essenze compatibili con quelle autoctone;
11. Le fondazioni di torri o tralci devono garantire la completa reversibilità dell'intervento, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi in fase di dismissione dell'impianto.
12. Il colore dei pali deve essere grigio chiaro (colore del cielo).
13. Per le installazioni su edifici, compatibilmente con le esigenze di copertura, le antenne dovranno essere posizionate nei punti del lastrico solare meno visibili da terra, ricorrendo possibilmente a mascheramenti.
14. Nel caso di microcelle installate sulle facciate di edifici esistenti, esse dovranno essere coerenti con le facciate stesse ed andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.
15. Le modifiche degli impianti esistenti sono ammesse solo su impianti regolarmente autorizzati ed operanti e quindi muniti di titolo di legittimazione.
16. Tutti gli interventi finalizzati alla "riconfigurazione" o integrazione degli impianti esistenti, devono

conformarsi alle prescrizioni di questo articolo e dovranno adeguarsi alle più moderne tecnologie trasmissive disponibili.

17. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione di nuova istanza ex D.Lgs. n. 259/2003 di cui all'Art. 12, operati su impianti esistenti regolarmente autorizzati, dovranno essere preceduti da apposita comunicazione, ai medesimi Enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi, per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.
18. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

Art. 7 - Divieto e limitazioni per l'installazione degli impianti

1. È stabilito il divieto di installazione degli impianti:
 - a. nelle **Aree Sensibili** così come definite all'Art.1 o sugli edifici limitrofi alle stesse se l'irraggiamento delle sorgenti è direzionato verso di esse (tale condizione dovrà essere verificata attraverso opportuna documentazione tecnica). Nel caso in cui si verifichi successivamente alla prima installazione che il gestore richieda implementazione con altra pannellatura con irraggiamento verso Aree sensibili, la richiesta verrà rigettata;
 - b. nelle **Aree di Interesse Paesaggistico** ai sensi del D.Lgs 22.01.2004, n.42 (Codice dei beni culturali del paesaggio) in assenza di Autorizzazione Paesaggistica o Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e/o altra autorizzazione o nulla osta necessario;
 - c. sugli **Immobili Costituenti Beni Culturali** ai sensi dell'Art.10 del D.Lgs 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali del paesaggio).
2. I divieti sopra indicati non si applicano agli impianti installati da Enti pubblici, come Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza e simili, qualora tali impianti siano dichiarati necessari per garantire servizi di pubblica utilità e siano dotati delle autorizzazioni o nulla osta richiesti dalla normativa.
3. Divieto di installazione di nuovi impianti radiofonici e televisivi in aree interne al perimetro del centro abitato come definito dalla Lettera B "**Obiettivi Qualità**" del R.R. n.14/2006. Deroghe a questo divieto possono essere concesse solo in caso di comprovate e documentate esigenze di servizio, da valutare in apposite Conferenze di Servizi, convocate dall'ente locale in collaborazione con gli organi di controllo, quali l'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni e l'Arpa Puglia.

Art. 8 – Studio di Analisi Tecnica Ambientale per la individuazione di siti idonei

1. Il Comune entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, provvede a redigere ed approvare con Delibera di Giunta Comunale, coerentemente con quanto indicato alla lettera F. del Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, "**Pianificazione comunale**" lo studio di "**Analisi Tecnica Ambientale (ATA)**" che dovrà e contenere:
 - a. i risultati della ricognizione degli impianti trasmettenti ad alta frequenza già in funzione e di quelli già autorizzati e non ancora attivi, ai fini dell'aggiornamento costante del Catasto Comunale di cui all'Art. 18;
 - b. i risultati delle misure e delle campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici, ovvero al fondo elettromagnetico preesistente;
 - c. le planimetrie del territorio sottoposto ad analisi con indicazione dello stato di fatto e lo studio delle proposte migliorative e di riqualificazione, nonché alla possibilità di delocalizzazione di impianti di emittenza radio e televisiva e di eventuale bonifica del fondo elettromagnetico;
 - d. il programma delle verifiche e dei controlli, nonché la pianificazione di monitoraggio in continuo (h24) attraverso l'utilizzo di centraline che possono essere dislocate sul territorio con un programma di rotazione sui diversi punti meritevoli di misura ed in occasione di eventuali criticità rilevate;
 - e. l'individuazione di siti di proprietà comunale, o siti rientranti nelle disponibilità dell'Ente comunale attraverso accordi con altri Enti ed istituzioni di pubblica utilità, quali rotatorie e/o relitti stradali

presenti sul territorio, che seguendo i criteri dell'Art.6. vengono ritenuti potenzialmente idonei ad ospitare gli impianti di trasmissione valutandone la compatibilità con le richieste dei gestori.

2. Le locazioni/concessioni di siti o aree comunali individuati dall'“Analisi Tecnica Ambientale (ATA)” saranno regolate da apposita concessione o contratto e prevedranno la corresponsione di un canone annuale da destinarsi così come previsto dall'Art.22.
3. Sino all'aggiornamento e approvazione dell'Analisi Tecnica Ambientale (A.T.A.) continua ad avere efficacia l'A.T.A. precedente.

Art. 9 - Riqualificazioni– delocalizzazioni – adeguamenti - disattivazioni

1. Alla luce dei criteri dettati nel presente Regolamento, nonché all'esito della relazione di “Analisi Tecnica Ambientale (ATA)” di cui all'Art.8 vengono individuati gli impianti esistenti soggetti a possibili riqualificazioni, e/o delocalizzazioni, e/o disattivazioni.
2. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare e/o delocalizzare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale, onere che sarà comunque a spese del gestore. La delocalizzazione degli impianti esistenti, come risultante all'esito della relazione A.T.A., deve avvenire entro e non oltre i termini di conclusione del procedimento amministrativo necessario ad ottenere ogni atto di assenso propedeutico alla delocalizzazione dell'impianto. I termini del predetto procedimento amministrativo sono calcolati indipendentemente dalla scadenza dei contratti che i gestori hanno in essere con i privati proprietari su cui sono installati gli impianti oggetto di delocalizzazione.
3. Qualora venissero presentate istanze da parte di terzi per la realizzazione di interventi (consentiti dalle norme vigenti) di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione di immobili nell'area circostante la stazione radio base, il Gestore è obbligato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad acquisire un nuovo parere ARPA Puglia finalizzato a verificare la compatibilità radioprotezionistica dell'impianto esistente rispetto al tessuto edilizio circostante così come modificato dal progetto dei terzi e a conformare l'impianto, a propria cura e spese, rispetto a tale nuovo parere ARPA Puglia.
4. Il gestore con atto unilaterale d'obbligo si impegna ad eseguire le modifiche sia strutturali che funzionali da apportare all'impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali inclusa la relativa scansione temporale, salvo l'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari. Tra le modifiche strutturali e funzionali sono da intendersi anche l'eventuale delocalizzazione e/o l'eliminazione totale dell'impianto, a propria cura e spese e nei termini temporali imposti dal Comune, nei casi di sopravvenuta incompatibilità rispetto all'attuazione della pianificazione comunale o a nuove previsioni pianificatorie riguardanti il sito interessato e/o le aree circostanti. Inoltre, con lo stesso atto d'obbligo il gestore si impegna a prendere atto delle previsioni di pianificazione locale, nonché a visionare e valutare i siti o aree comunali individuati dall'Analisi Tecnica Ambientale (ATA) di cui all'Art. 8.
5. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio delle attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cure e spese l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
6. In caso di cessazione volontaria dell'attività da parte del Gestore, l'impianto deve essere rimosso, a cura e spese del medesimo, entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione di disattivazione al Comune.

Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare fino alla presentazione del successivo programma di sviluppo annuale c.d. “***Piano di stralcio comunale***”.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. file informatico geospaziale in uno dei seguenti formati (.shp .geojson .kml o altro) riportante le indicazioni e aree di interesse dal programma annuale;
 - b. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - c. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - d. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o l'applicazione dell'Art. 9, comma 2, L.R. Puglia n. 5/2002.

Art. 11 - Procedimenti autorizzativi

1. Le istanze di autorizzazione devono essere conformi a quanto previsto già nel D. Lgs. 259/2003 e sue successive modifiche
2. Qualsiasi istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente, con implementazione a nuove tecnologie trasmissive deve pervenire al S.U.A.P. attraverso il portale telematico adottato dall'Ente. Le istanze dovranno essere obbligatoriamente presentate compilando tutti i campi previsti nella apposita sezione del portale telematico e corredando la stessa con gli elaborati di cui all'Art. 13 del presente Regolamento ove questi siano complementari.

Art. 12 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'Art. 12, i Gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al S.U.A.P., attraverso il portale telematico adottato dall'Ente, la domanda, segnalazione o comunicazione accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2, in formato digitale e sottoscritta, con firma digitale.
2. La documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è la seguente:
 - a. procura al progettista da parte della ditta alla presentazione della pratica tramite portale telematico dedicato;
 - b. fotocopia documenti di identità delegato della ditta e progettista;
 - c. scheda tecnica dell'impianto;
 - d. estratto catastale dell'area circostante l'impianto con indicato foglio e mappale e relativa proprietà/locazione;
 - e. planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f. documentazione fotografica (o foto inserimento per nuovi impianti) ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi da piano stradale;
 - g. relazione tecnica a firma di progettista abilitato;
 - h. elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia, composti da tavola stato di fatto, progetto e comparativa;
 - i. pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
 - k. asseverazione a firma del tecnico circa la conformità al piano urbanistico vigente e suo regolamento e norme di attuazione;
 - l. atto o dichiarazione sostitutiva di proprietà del terreno, atto di locazione, autorizzazione di altra compagnia in caso di installazione su stazione esistente.

- m. atto d'obbligo di cui all' art. 9 C.4
 - n. attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
3. Nel caso di immobili ed aree di interesse paesaggistico di cui al D.Lgs. n.42/04, dovrà essere presentato quanto richiesto dalle normative di settore ed in particolare:
- a. richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria oppure semplificata o accertamento di compatibilità paesaggistica;
 - b. attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
 - c. relazione paesaggistica oppure relazione paesaggistica semplificata.
4. Il progetto di nuovi impianti deve indicare obbligatoriamente la presenza di altre sorgenti di diffusione a radiofrequenza e di "Aree sensibili" nel raggio di 300 metri anche se ricadenti in comuni contermini.

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo

1. Il gestore è tenuto a presentare al SUAP, attraverso il portale telematico dedicato, la dichiarazione di fine lavori, attestante la regolare esecuzione delle opere e la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato o comunque presentato.
2. A seguito dell'attivazione dell'impianto, il Gestore presenterà, in conformità al punto A.3. ed al correlato Allegato 1.D. del R.R. n. 14/2006, la comunicazione di attivazione con presentazione di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la conformità dell'impianto.

Art. 14 - Installazione nuovi impianti e modifiche impianti non previste nel Programma annuale

1. L'installazione di nuovi impianti con procedura di cui all'Art. 12 non previste nel "Programma annuale" presentato entro il 31 marzo dai gestori di telecomunicazione, non potranno essere ammesse ed approvate, ma verranno rigettate salvo quanto previsto dall'Art.10 comma 3.
2. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale presentato potranno essere ammesse purché comportino riduzioni delle emissioni.

Art. 15 - Risanamento degli impianti in caso di superamento dei limiti di esposizione

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del DPCM 8.7.2003.
2. Compete ad ARPA Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'Art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati dall'Art. 14 della Legge Quadro e secondo quanto indicato alla lettera D. del Reg. R.14/2006.
3. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Puglia.

Art. 16 - Impianti temporanei

1. L'installazione degli impianti temporanei soggiace alle prescrizioni dettate dal Punto A.4 del R.R.14/2006 e dell'Art. 47 del D. Lgs. 259/2003, e da eventuali successive disposizioni in materia.
2. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:
 - a. eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
 - b. esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
 - c. copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi

necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPA Puglia salvo quanto previsto all'Art 47 comma 2 del D. Lgs.259/03.

Art. 17 - Catasto Comunale Impianti e Aggiornamenti

1. Ai fini di cui all'Art. 11 della L.R. Puglia n.5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto Comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per i periodi superiori a sei mesi.
4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'Art. 11, comma 5, della L. R. Puglia n. 5/2002.
5. I Settori comunali interessati collaborano per l'aggiornamento cartografico informatizzato delle localizzazioni che vengono autorizzate nel proprio territorio.

Art. 18 – Vigilanza, controlli e monitoraggio

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA Puglia, nonché degli Ispettori Territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza annuale al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione.
4. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle Autorità Competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito istituzionale in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
5. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'Ente Locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

Art. 19 - Forum Consultivo e Informazione pubblica

1. Ai fini della ottimale gestione della tematica e con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituirà un Forum Consultivo Comunale, da convocare almeno una volta l'anno, composto da rappresentanti dell'Ente all'uopo individuati e da esperti tecnici in materia di inquinamento elettromagnetico nominati dall'Amministrazione Comunale, da un rappresentante dell'ARPA Puglia, dai rappresentanti dei gestori di telecomunicazione, da un rappresentante dei comitati ed associazioni cittadine regolarmente costituiti, da un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'Art. 13 della L. n. 349/1986.
2. Il Forum avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sugli indirizzi dell' "Analisi

Tecnica Ambientale (ATA)”, e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell’inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.

3. L’Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall’Assessore competente.
4. È garantito il diritto della popolazione residente a essere informata in qualsiasi fase dell’istruttoria procedimentale relativa agli impianti, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e la protezione dei dati sensibili.
5. Il Comune, nel rispetto dell’Art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell’attività di vigilanza e monitoraggio compiuta mediante pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.

Art. 20 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 259/2003, dall’Art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all’Art. 15 della L. n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che s’intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. I proventi delle sanzioni vengono destinati così come previsto dal seguente Art. 22.

Art. 21 - Locazioni/concessioni di siti o aree comunali e loro utilizzo

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14 alla lettera F. “... *I piani, di norma ed ove possibile, danno priorità all’insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire agli Enti territoriali l’acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale...*” i canoni per la locazione su proprietà comunali di impianti di trasmissione disciplinati nel presente Regolamento vengono destinati in un capitolo di spesa comunale dedicato per le finalità di cui agli Artt. 19 e 20 da istituirsi a seguito dell’approvazione del presente Regolamento;
2. salvo diversi accordi tra le parti, i canoni minimi di locazione per nuovi impianti su aree comunali vengono così calcolati:
 - per le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune in base al protocollo ANCI dell’11.12.2015 o, in seguito, ad eventuale aggiornamento o sostituzione;
 - per le aree ricadenti nel patrimonio indisponibile e nel demanio comunale ai sensi dell’Art.1 comma 831 della Legge 160/2019;
3. i proventi rinvenienti sia dai suddetti canoni di locazione e sia dalle sanzioni di cui all’Art.21 sono utilizzati dall’Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo, misure e monitoraggi, alla loro divulgazione attraverso sito Web comunale nonché per finanziare campagne di informazione di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico e di educazione all’utilizzo consapevole e critico di ogni apparecchiatura fonte di emissioni elettromagnetiche.

Art. 22 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all’uopo deputato.

Art. 23 – Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni

regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di settore.